



## **COMUNE DI CASTELLANA SICULA** **CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



### **ORDINANZA del SINDACO n°105 del 14/12/2016**

Oggetto: **Adempimenti da porre in essere dai proprietari di immobili e terreni posti in posizione limitrofa alle vie ad uso pubblico (strade statali, provinciali, comunali e vicinali)**

## **IL SINDACO**

### **Premesso che:**

- ❖ con nota prot.n.92608 del 29/11/2016 della Città Metropolitana di Palermo – Settore Viabilità, si sollecitano i Sindaci della Provincia ad attivarsi per sensibilizzare i proprietari dei terreni limitrofi alle strade intercomunali a mettere in atto utili accorgimenti per regimentare le acque superficiali onde evitare l'invasione di fanghiglia e detriti le strade provocando condizioni di pericolo per quanti transitano nelle stesse;
- ❖ con la stessa nota si invitano i Comuni ad individuare i privati proprietari dei terreni che non curano: gli accessi ai fondi, le stradelle poste a monte delle strade, i solchi utili a canalizzare le acque verso gli impluvi naturali e quanto altro che per imperizia arreca danni alle vie pubbliche;
- ❖ il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana ha fornito raccomandazioni ed indicazioni operative di protezione civile e di prevenzione per la mitigazione ed il contrasto del rischio idrogeologico ed idraulico che incombe sul territorio siciliano e contestualmente ha invitato le Amministrazioni Comunali ad attivarsi per realizzare azioni di prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi connessi a fenomeni di natura meteo climatica, Idraulica e idrogeologica;
- ❖ il territorio del Comune di Castellana Sicula è interessato da fenomeni di allagamenti, smottamenti e frane dei terreni collinari con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose, causati principalmente dalla mancata regimentazione delle acque superficiali la cui problematica si accentua a seguito dell'abbandono del territorio da parte dell'uomo.

### **ACCERTATO che:**

- ❖ la carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle strade nazionali, provinciali, vicinali e comunali, le cui acque superficiali non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione di pioggia, defluiscono sulle strade, trasportando vegetazione, terriccio e detriti vari che invadono oltre alle sedi viarie le cunette ed i tombini con la conseguenza di intasare le vie di deflusso delle acque, provocando scivolamenti superficiali di terreni, smottamenti e costi vari non indifferenti a carico della collettività per le conseguenti e necessarie opere di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi;
- ❖ occorre adoperarsi e vigilare per favorire il normale deflusso delle acque piovane anche in presenza di abbondanti ed intense piogge;
- ❖ si riscontrano in alcuni fondi privati pavimentazione delle stradelle d'accesso, recinzioni con

muretti ed il tutto senza la realizzazione di solchi di convogliamento e di deflusso delle acque lungo gli impluvi naturali, ovvero realizzazione impropria di scoli, provocando la manomissione del naturale deflusso delle acque;

- ❖ si riscontrano per l'elevata vulnerabilità del territorio comunale, rischi diretti ed indiretti derivanti dalle piogge ma principalmente dalle mancate manutenzioni da parte di privati o dei conduttori dei fondi rustici che abbandonano gli argini e le opere idrauliche;

VISTO l'art.31 comma 1 del Codice della strada in merito al mantenimento dei cigli stradali, l'ingombro delle pertinenze, la prevenzione sulla caduta massi, lo scoscendimento del terreno etc.;

VISTI gli artt.32 e 33 del codice della strada, D. Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. inerenti la gestione dei corsi d'acqua prossimi alle sedi viarie;

VISTI gli artt.913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi all'uso ed alle manutenzioni dei fossi, degli argini etc.;

Ritenuto doverosi provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Vista la Legge 267/2000 ed in particolare l'art.54 e l'art.7bis;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia; Visto l'art .650 del Codice Penale.

### **ORDINA**

Ai proprietari di immobili e terreni posti in posizione limitrofa alle vie ad uso pubblico (strade statali, provinciali, comunali e vicinali) di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui delle lavorazioni agricole e della vegetazione e precisamente:

- ❖ Per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di canali o solchi di scolo con pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento negli impluvi naturali delle acque meteoriche;
- ❖ Per quanto concerne le aree di pertinenza dei fabbricati è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni capaci di assicurare il normale deflusso delle stesse;
- ❖ Per quanto riguarda i fondi limitrofi o frontisti delle strade ad uso pubblico è necessario evitare fenomeni di invasione dei cigli e delle sedi stradali da parte di arbusti, vegetazione varia nonché di terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per gli autoveicoli;
- ❖ Con riferimento ai corsi d'acqua alla rimozione di ogni ostacolo presente che impedisce il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
- ❖ La manutenzione periodica e di pulizia delle ripe, degli alvei, la rimozione dei rifiuti presenti, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia di paesaggio e dell'ambiente;
- ❖ Ogni qualvolta debbono effettuarsi coltivazioni o arature nei terreni fare in modo di mantenere una fascia di rispetto larga almeno mi 3,00 per tutta la lunghezza della strada, evitando di dissodare detta fascia anche con altri mezzi al fine di evitare l'invasione dei cigli stradali di zolle di terreno o terriccio vario.

### **DEMANDARE**

Al Comando di Polizia Municipale la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso

della normale attività di controllo del territorio e agli uffici comunali la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione di rito sul sito ufficiale dell'Ente, sull'albo on line, l'affissione nelle bacheche pubbliche nonché mediante esposizione presso i locali pubblici presenti nel centro abitato e

#### **TRASMETTERE**

al Comando dei Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di Protezione Civile, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, al Settore Viabilità della Città Metropolitana di Palermo, alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Corpo Forestale di Castellana Sicula, ai Sindaci dei Comuni di Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Villalba.

#### **AVVERTENZE**

Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve quelle previste dal Codice della Strada e da altre normative speciali in materia, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii..

Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di Legge n.689/1981

In caso di non ottemperanza o mancata esecuzione della presente ordinanza si procederà con l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore, in via sostitutiva, secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell'art.650 del C.P.. Si precisa che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire il lavoro e le opere prescritte.

Si rammenta altresì:

- ❖ che chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art.650 del Codice Penale salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art.449 comma 1 del medesimo C. P..
- ❖ che ai sensi della Legge n.1034 del 06/12/1971 e della Legge Regionale n.10 del 30 aprile 1991 art.3 comma 4 , avverso alla presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni ( sessanta) dalla pubblicazione.

Le Forze dell'Ordine sono invitate a vigilare circa l'osservanza della presente, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art.650 del C.P.

**Dalla Residenza Municipale, lì 14/12/2016**

**II SINDACO**

*Dott. Giuseppe Di Martino*